

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Amanda D'Onofrio
Dott.ssa Carmen Tutone

Ai gentili Clienti
Loro sedi

Melzo, 16/01/2013

OGGETTO: Legge di Stabilità 2014

La Legge di Stabilità 2014 (in G.U. del 27/12/2013 ed in vigore a decorrere dal 1/01/2014), contiene numerose disposizioni di carattere fiscale. La norma si compone di 1 solo articolo che contiene 749 commi. Nel seguito si riepilogano le novità principali.

PRINCIPALI NOVITA' IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE

DETRAZIONI DEL 50% E DEL 65% - PROROGA

La norma **proroga** le detrazioni per gli interventi:

- di ristrutturazione edilizia (detrazione del 50%);
- di riqualificazione energetica (detrazione del 65%);

in relazione alle quali **sono in generale mantenute le regole previgenti**: limiti di spesa, modalità di pagamento, ripartizione in 10 rate di pari importo, ecc., con l'eccezione di alcune modifiche.

A) RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

La detrazione per gli interventi di riqualificazione ed efficienza energetica degli edifici (art. 1 c. da 344 a 347 L. 296/2006) viene **prorogata**:

- ➔ **in generale: al 31/12/2014** (dal precedente 31/12/2013);
- ➔ per opere sulle **parti comuni: al 30/06/2015**.

La detrazione spetta nella misura:

- ➔ **del 55%: per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013;**
- ➔ **del 65%: per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31/12/2014** (anziché 31/12/2013).

Anno 2015: la detrazione si ridurrà nella misura del 50%:

- per la generalità delle opere: dal 1/01/2015 fino al 31/12/2015
- per opere sulle parti comuni: dal 1/07/2015 fino al 30/06/2016.

OPERE RISPARMIO ENERGETICO		1/01/2014	30/06/2014	31/12/2014	30/06/2015	31/12/2015	30/06/2016
In generale			65%		50%		
Parti comuni				65%		50%	

MERKABA Consulting S.r.l.

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Amanda D'Onofrio
Dott.ssa Carmen Tutone

B) INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO

La detrazione per interventi volti al recupero del patrimonio edilizio, nel limite massimo di spesa di € 96.000 per unità immobiliare, è **prorogata al 31/12/2014** (dal precedente 31/12/2013).

Anno 2015: la detrazione si riduce **al 40%** per le spese sostenute dal 01/01/2015 fino al 31/12/2015.

ARREDAMENTO ED ELETTRODOMESTICI

La proroga **al 31/12/2014** (dal precedente 31/12/2013) della detrazione del 50% è stata estesa:

- ➔ all'acquisto di mobili (bagni, cucine, armadi a muro, ecc.) e di **elettrodomestici**;
- ➔ destinati ad arredare l'immobile "oggetto di ristrutturazione".

LIMITE DI SPESA: la spesa risulta detraibile:

- ➔ nel limite di **€ 10.000**;
- ➔ **cumulabile con il limite di spesa di € 96.000** per singola unità immobiliare (il tetto complessivo di spesa può dunque giungere a € 106.000).

CONDIZIONI PER LA DETRAZIONE: si ricorda che la detrazione spetta (CM 29/2013):

- per gli acquisti di mobili/elettrodomestici pagati a decorrere dal 06/06/2013;
- in relazione a lavori di ripristino sostenuti a decorrere dal 26/06/2012.

PERDITE SU CREDITI DEDUCIBILI DA CORRETTI STRALCI CONTABILI

Con modifica che ha effetto **dal periodo d'imposta in corso al 31/12/2013**:

- è prevista la **deducibilità della perdita su crediti**;
- derivante **da stralci contabili** effettuati **in ossequio ai principi contabili** (e cioè in caso di: **riconoscimento giudiziale minor importo, transazione con il debitore, cessione credito pro soluto, prescrizione civilistica**).

La modifica segue quella già operata di recente (art. 33 c. 5 DL 83/2012) che aveva introdotto la cd. "deduzione automatica" per crediti di "modesta entità". A differenza di quest'ultima, tuttavia, non introduce criteri oggettivi per procedere alla deduzione e ciò potrà comportare l'insorgere di un contenzioso circa la "corretta" adozione dei principi contabili.

Nota: non si deve confondere:

- la **svalutazione dei crediti** (dunque ad un evento meramente temuto) ampiamente disciplinata dai principi contabili (che rimane deducibile nei limiti dell'art. 106 Tuir);
- con la **perdita su crediti** (che attiene ad un evento più che temuto, anche civilisticamente).

LEASING – DURATA MINIMA PER IMPRESE E LAVORO AUTONOMO

La Legge di Stabilità modifica nuovamente le regole di deducibilità dei canoni di leasing:

MERKABA Consulting S.r.l.

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Amanda D'Onofrio
Dott.ssa Carmen Tutone

- **riducendo la cd “durata minima fiscale”** dei contratti (ovvero il periodo minimo entro il quale ripartire ai fini fiscali il “monte canoni” totale);
- portando ad **equiparare il trattamento dei professionisti a quello delle imprese.**

In particolare:

- ➔ **per i beni mobili:** si passa dai 2/3 al **50% del periodo di ammortamento “tabellare”**;
- ➔ **per i beni immobili,** si passa dai 2/3 del periodo di ammortamento “tabellare”, con un minimo di 11 anni e un massimo di 18 anni, ad un periodo “fisso” di 12 anni.

Autovetture: rimane confermato nell'intero periodo d'ammortamento il periodo minimo di durata del leasing avente ad oggetto i **veicoli a deducibilità limitata** (art. 164 TUIR).

Professionisti: passano anch'essi ad una **durata minima fiscale di 12 anni** per i *leasing* immobiliari, mentre per i beni mobili permane la durata minima pari al 50% del periodo di ammortamento.

Decorrenza: le nuove regole si applicano ai contratti stipulati a decorrere **dal 01/01/2014.**

RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA E PARTECIPAZIONI

Viene riproposta la possibilità per **società di capitali ed enti commerciali** (art. 73, Tuir) che non adottano gli Ias **di rivalutare** (anche in deroga all'art. 2426 CC e ad altre disposizione di legge in materia):

- **i beni dell'impresa** (materiali e immateriali), ad esclusione di quelli alla cui produzione e scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- **le partecipazioni** in società controllate o collegate risultanti dal **bilancio dell'esercizio in corso al 31/12/2012.**

Esercizio di riferimento: la rivalutazione va eseguita nel bilancio dell'esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2012, per il quale il termine di approvazione scade successivamente al 01/01/2014 (per le società con esercizio solare **si tratta dell'esercizio 2013**).

Beni interessati: la rivalutazione deve riguardare:

- ➔ tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea (ivi inclusi gli **immobili**);
- ➔ esclusi quelli “*alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa*” (“beni merce”);
- ➔ Già posseduti dall'impresa alla data del 31/12/2012 (nonché al 31/12/2013).

Imposta sostitutiva: il **riconoscimento fiscale** della rivalutazione (è possibile procedere a una rivalutazione con effetti meramente civilistici) si ha con il versamento di una imposta sostitutiva:

- ✓ **del 16%:** per i **beni ammortizzabili** (capannoni, negozi, uffici, ecc.);
- ✓ **del 12%:** per i **beni non ammortizzabili** (terreni e unità abitative).

MERKABA Consulting S.r.l.

20066 MELZO (MILANO) – VIA MAZZINI, 18
CAPITALE SOCIALE € 10.000,00 i.v.
N. ISCRIZIONE REG. IMPRESE DI MILANO – C.F. e P.IVA 03547960967
TEL. 0295736161 FAX 0295739603
www.merkabasrl.it - segreteria@merkabasrl.it

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Amanda D'Onofrio
Dott.ssa Carmen Tutone

Affrancamento saldo attivo: il saldo attivo può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'**imposta sostitutiva** (di Ires e Irap) **del 10%**.

Decorrenza degli effetti fiscali: il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione è riconosciuto ai fini di Ires/Irap **a decorrere dal 3° esercizio successivo** (in generale, dal 2016) a quello con riferimento al quale la rivalutazione fiscale è stata eseguita.

SITUAZIONI PARTICOLARI: in caso di:

▪ cessione a titolo oneroso	▪ destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa
▪ assegnazione ai soci	▪ consumo personale o familiare dell'imprenditore

dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del 4° esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, **ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.**

VERSAMENTO: le imposte sostitutive (da rivalutazione o da affrancamento del saldo attivo):

- possono essere versate in **3 rate annuali di pari importo**, senza pagamento di interessi;
- **la 1° (o unica) rata** va versata entro il **termine di versamento del saldo IRES** dovuto per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita (al 16/06/2014, per le società con esercizio solare); le altre rate scadono con il termine previsto per il versamento a saldo IRES relativo ai periodi d'imposta successivi. Gli importi da versare **possono essere compensati**.

RIALLINEAMENTO PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO

Vengono introdotte **a regime** le disposizioni di cui all'art. 15 c. 10-bis e 10-ter DL 185/08 riguardanti la possibilità per società di capitali, società di persone ed enti commerciali che hanno iscritto in bilancio una **partecipazione "di controllo"** per effetto di un'**operazione straordinaria effettuata a decorrere dal periodo in corso al 31/12/2012:**

- di riallineare i maggiori valori iscritti rispetto a quelli fiscali (idealmente riferibili ad immobilizzazioni immateriali dell'azienda oggetto dell'operazione straordinaria);
- mediante il versamento di un'**imposta sostitutiva del 16%**.

VERSAMENTO: l'imposta sostitutiva va versata:

- ➔ in **unica soluzione**, entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta in cui l'operazione è effettuata;
- ➔ per le operazioni effettuate nel 2012, entro la scadenza del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo in corso al 31/12/2013.

MERKABA Consulting S.r.l.

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Amanda D'Onofrio
Dott.ssa Carmen Tutone

La disposizione sarà applicabile in seguito all'emanazione di apposito Provvedimento attuativo.

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

Per effetto della modifica dell'art. 2 del DL 282/2002, è nuovamente possibile **rideterminare** al 01/01/2014 **il costo di acquisto di:**

- **terreni** edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- **partecipazioni** non quotate in mercati regolamentati, possedute in proprietà/usufrutto.

non in regime di impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

Possesso: i beni devono essere detenuti alla data del **01 gennaio 2014**.

Perizia: è fissato al **30/06/2014** il termine entro il quale provvedere alla redazione ed all'asseverazione della perizia di stima.

Imposta sostitutiva: è determinata applicando al valore della perizia le seguenti aliquote:

- ➔ 2% per le partecipazioni non qualificate;
- ➔ 4% per le partecipazioni qualificate e per i terreni.

Versamento: l'imposta va versata **entro il 30/06/2014:**

- in **unica soluzione;**
- oppure in **3 rate di pari importo**, con applicazione di interessi.

Note: la rivalutazione si perfeziona con il versamento (della prima rata, se si è scelto la modalità di pagamento rateale). Dovrebbe essere ammesso (come avvenuto nelle ultime edizioni della rivalutazione) recuperare quanto versato a titolo di precedenti rivalutazioni già esperite (sia compensando direttamente dall'imposta dovuta al 30/06/2014, sia richiedendo a rimborso quanto versato in precedenza).

MODIFICA ALLE DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE

A decorrere dal 01/01/2014 viene modificato l'art. 13 TUIR, disponendo:

- ➔ **il riordino delle detrazioni** (importo e soglie di reddito) per i **redditi da lavoro dipendente e assimilati** (escluse le pensioni);
- ➔ l'abrogazione dell'incremento delle detrazioni previsto dall'art. 13 c. 2 Tuir (per le fasce di reddito da € 23.000 a € 28.000).

La detrazione risulta ora così determinata:

MERKABA Consulting S.r.l.

20066 MELZO (MILANO) – VIA MAZZINI, 18
CAPITALE SOCIALE € 10.000,00 i.v.
N. ISCRIZIONE REG. IMPRESE DI MILANO – C.F. e P.IVA 03547960967
TEL. 0295736161 FAX 0295739603
www.merkabasrl.it - segreteria@merkabasrl.it

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Amanda D'Onofrio
Dott.ssa Carmen Tutone

REDDITO COMPLESSIVO	DETRAZIONE SPETTANTE
non superiore a € 8.000	€ 1.880
> € 8.000 ma ≤ € 28.000	€ 978 + [902 x € 28.000 – reddito complessivo] € 20.000
> € 28.000 ma ≤ € 55.000	€ 978 x [€ 55.000 – reddito complessivo] € 27.000

La maggior detrazione su base annuale raggiunge il massimo di circa € 226 per redditi di € 15.000; è pari a circa € 110 per redditi di € 24.000, a circa € 50 per redditi di € 37.000 riducendosi progressivamente fino ad annullarsi per redditi di € 55.000.

Le nuove detrazioni avranno effetto per le buste paga elaborate nel 2014.

ULTERIORI MODIFICHE: entro il prossimo 15/01/2015 potranno inoltre essere disposte tramite apposito DPCM delle modifiche alle aliquote d'imposta ed alle detrazioni vigenti.

ONERI DETRAIBILI – RIORDINO

Entro il prossimo 31/01/2014 è prevista l'adozione di specifici provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione degli oneri detraibili ai fini IRPEF (art. 15 TUIR).

Qualora entro la predetta data non vengano adottati i citati provvedimenti, è prevista una “*clausola di salvaguardia*” in base alla quale la **misura della detrazione IRPEF** di cui all'art. 15 co. 1 del TUIR è **ridotta**, in deroga allo Statuto del contribuente:

- ➔ dal 19% al 18%, per il periodo d'imposta in corso al 31/12/2013;
- ➔ al 17%, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31/12/2014.

ONERI DETRAIBILI RICONDUCIBILI ALL'ART. 15, TUIR	▪ spese sostenute per la frequenza di asili nido
	▪ spese per il riscatto della laurea dei soggetti che non hanno iniziato a lavorare
	▪ erogazioni liberali a fondazioni musicali
	▪ erogazioni liberali alla “Fondazione La Biennale di Venezia”
ONERI DETRAIBILI NON RICONDUCIBILI ALL'ART. 15, TUIR	▪ spese per determinati interventi di recupero edilizio
	▪ spese per determinati interventi di riqualificazione energetica degli edifici
	▪ erogazioni liberali a favore di ONLUS e soggetti che svolgono attività umanitarie
	▪ erogazioni liberali a favore di movimenti e partiti politici

IRAP – BONUS PER INCREMENTO OCCUPAZIONALE E DEDUZIONI

Con modifica dell'art. 11 commi da 4-*quater* a 4-*septies* D.Lgs. n. 446/97 vengono introdotte delle modifiche alle deduzioni Irap a decorrere **dal periodo d'imposta in corso al 31/12/2014** (dal 2014 per i soggetti con periodo d'imposta “solare”).

MERKABA Consulting S.r.l.

20066 MELZO (MILANO) – VIA MAZZINI, 18
CAPITALE SOCIALE € 10.000,00 i.v.
N. ISCRIZIONE REG. IMPRESE DI MILANO – C.F. e P.IVA 03547960967
TEL. 0295736161 FAX 0295739603
www.merkabasrl.it - segreteria@merkabasrl.it

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Amanda D'Onofrio
Dott.ssa Carmen Tutone

BONUS ASSUNZIONI

Viene **reintrodotta a regime la deduzione dall'IRAP:**

- del **costo del lavoro** (limite massimo) **referito al personale dipendente** assunto a **tempo indeterminato**;
- qualora dall'impiego **scaturisca l'incremento della base occupazionale** rispetto al numero dei soggetti **mediamente occupati nell'esercizio precedente**;
- nel **limite di € 15.000** per ciascun neoassunto;
- per qualsiasi tipologia di contribuente (esclusi gli enti pubblici);
- **cumulabile** con le ordinarie deduzioni (cuneo fiscale e/o deduzione fino a 5 dipendenti, per apprendisti, disabili, ecc., unitamente ai contributi Inail).

DEDUZIONI MAGGIORATE PER AREE SVANTAGGIATE

Vengono **soppresse** (abrogazione dei commi 4-quinquies e 4-sexies art. 11 Dlgs 446/97) le particolari maggiorazioni delle deduzioni previste per i soggetti situati in zone svantaggiate.

SOCIETÀ AGRICOLE - OPZIONE PER TASSAZIONE CATASTALE

La Legge di Stabilità ripristina la possibilità (abrogando le disposizioni che l'avevano soppressa), per le **società** (di persone o di capitali escluse le Spa) che svolgono **esclusivamente attività agricola**, di optare per la determinazione del reddito su base catastale (e non in base al bilancio).

ONERE DEDUCIBILE PER SOMME RESTITUITE

L'art. 10 c. 1 lett. d-bis TUIR dispone che siano deducibili dal reddito complessivo IRPEF le somme assoggettate a tassazione in anni precedenti e successivamente restituite al soggetto erogatore (es.: quote di retribuzione erogate ma non spettanti).

Con la sostituzione di tale lett. d-bis dell'art. 10 viene ora previsto che, a decorrere già **dal periodo d'imposta 2013**, in relazione all'eventuale **ammontare non dedotto, in tutto o in parte**, nel periodo d'imposta di restituzione (es: per incapienza dell'Irpef dovuta), è prevista la possibilità di, alternativamente:

- operare la **deduzione** dal reddito **nei periodi d'imposta successivi** (con riporto dell'eccedenza agli Unici PF successivi);
- **chiedere il rimborso** dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto, secondo modalità che saranno stabilite con un apposito Decreto del MEF.

MERKABA Consulting S.r.l.

20066 MELZO (MILANO) – VIA MAZZINI, 18
CAPITALE SOCIALE € 10.000,00 i.v.
N. ISCRIZIONE REG. IMPRESE DI MILANO – C.F. e P.IVA 03547960967
TEL. 0295736161 FAX 0295739603
www.merkabasrl.it - segreteria@merkabasrl.it

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Amanda D'Onofrio
Dott.ssa Carmen Tutone

CONTRIBUTO SOLIDARIETÀ'

E' **prorogato al triennio 2014-2016** il contributo di solidarietà del 3% sul reddito complessivo IRPEF eccedente l'importo di € 300.000 lordi annui, di cui all'art. 2 del DL 138/2011.

ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF

È differita dal 2014 al 2015 l'annualità a decorrere dalla quale le Regioni a statuto ordinario possono incrementare/diminuire l'aliquota di base dell'addizionale regionale IRPEF.

PRINCIPALI NOVITA' IN MATERIA DI IVA

COOPERATIVE SOCIALI – REGIME IVA DELLE PRESTAZIONI

RIPRISTINO ALIQUOTA IVA DEL 4%

In base alla Legge di stabilità 2014, i commi 488 e 489 dell'art. 1 L. 228/2012 vengono sostituiti con un'unica previsione, in base alla quale, "*in vista della riforma dei regimi IVA speciali*", l'aliquota IVA del 4% (di cui al ripristinato n. 41-bis) non si applica alle società cooperative e loro consorzi diversi da quelli di cui alla L. 381/91. Pertanto, dal 2014, **nei confronti delle cooperative sociali** e loro consorzi, **risulta ripristinata l'aliquota ridotta del 4%** sui servizi socio-sanitari e assistenziali, nonché la possibilità scegliere, in alternativa, l'applicazione del regime di esenzione.

ALIQUOTA IVA - SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Per le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate anche mediante distributori automatici, (comprese le prestazioni dipendenti da contratti di appalto), viene stabilita:

- ➔ l'applicazione dell'aliquota IVA al **10%**;
- ➔ per le operazioni effettuate **dal 01/01/2014**.

a prescindere dal luogo in cui sono collocati i suddetti distributori automatici.

Nota: Limiti alla rideterminazione dei prezzi: al fine di evitare eventuali contenziosi sull'adeguamento dei prezzi al consumo, dal 2014, i prezzi delle operazioni effettuate in attuazione dei contratti di somministrazione stipulati entro il 04/08/2013 (data di entrata in vigore della L. 90/2013) possono essere rideterminati in aumento al solo fine di adeguarli all'incremento dell'aliquota IVA.

PRINCIPALI NOVITA' IN MATERIA DI IMMOBILI

PAGAMENTO CANONI LOCAZIONI IMMOBILI ABITATIVI

E' introdotto l'obbligo:

MERKABA Consulting S.r.l.

20066 MELZO (MILANO) – VIA MAZZINI, 18
CAPITALE SOCIALE € 10.000,00 i.v.
N. ISCRIZIONE REG. IMPRESE DI MILANO – C.F. e P.IVA 03547960967
TEL. 0295736161 FAX 0295739603
www.merkabasrl.it - segreteria@merkabasrl.it

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Amanda D'Onofrio
Dott.ssa Carmen Tutone

- **di effettuare il pagamento dei canoni di locazione di immobili abitativi**, a prescindere dal relativo ammontare (quindi, anche per somme inferiori a €1.000) **con mezzi di pagamento diversi dal contante** (es: bonifico bancario, assegno, ecc.) in grado di assicurare la tracciabilità.

La disposizione è introdotta anche al fine di ottenere l'asseverazione dei patti contrattuali per fruire di agevolazioni e detrazioni fiscali, sia per il locatore (es.: contratti a canone concordato) che per il conduttore (es: detrazione per l'affitto dell'abitazione principale).

ECCEZIONI: tale disposizione non opera:

- per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- per le locazioni di immobili strumentali.

N.B.: al fine di contrastare fenomeni di evasione è **attribuita al Comune l'attività di monitoraggio** dei relativi contratti.

Si precisa che, in caso di inadempimento, la sanzione applicabile sarà quella prevista dalla normativa Antiriciclaggio, la cui misura va dal 1% al 40% dell'importo pagato in contanti.

IMPOSTA DI REGISTRO SUGLI ATTI IMMOBILIARI

Il legislatore, nell'ambito del DL 104/2013, ha modificato l'art. 10 del DLgs. 23/2011 che riforma la tassazione degli atti di trasferimento immobiliare.

In particolare, **dallo scorso 01/01/2014**, in luogo delle molteplici aliquote dell'imposta di registro oggi applicabili, **per i trasferimenti immobiliari si applicheranno solo le seguenti aliquote:**

- **2%** se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione (ad eccezione di quelle accatastate in A/1, A/8 o A/9) in presenza delle condizioni per l'agevolazione "prima casa";
- **9%** in tutti gli altri casi, ovvero in caso di:
 - atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere;
 - atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento;
 - provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità di immobili o diritti reali immobiliari;
 - trasferimenti coattivi immobili o diritti reali immobiliari;
- ➔ **12%**: viene introdotta la **nuova aliquota del 12% per i trasferimenti immobiliari di terreni** da applicare agli atti aventi per oggetto il trasferimento di **terreni agricoli** e relative pertinenze a favore di **soggetti diversi dai coltivatori diretti e da IAP**, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale.

MERKABA Consulting S.r.l.

20066 MELZO (MILANO) – VIA MAZZINI, 18
CAPITALE SOCIALE € 10.000,00 i.v.
N. ISCRIZIONE REG. IMPRESE DI MILANO – C.F. e P.IVA 03547960967
TEL. 0295736161 FAX 0295739603
www.merkabasrl.it - segreteria@merkabasrl.it

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Amanda D'Onofrio
Dott.ssa Carmen Tutone

Con l'entrata in vigore delle nuove norme, il quadro impositivo applicabile ai trasferimenti immobiliari appare decisamente semplificato; infatti, rispetto al previgente normativa:

- ➔ l'aliquota sui trasferimenti relativi alla "prima casa" passa dal 3% al 2%;
- ➔ per le altre tipologie di immobili (fabbricati e relative pertinenze, immobili di interesse storico – artistico, ecc.) per i quali è prevista una differenziazione delle aliquote (tra l'1% e il 15%) ovvero l'applicazione dell'imposta fissa (€ 168), è introdotta l'aliquota unica del 9%.

ABITAZIONI NON DI LUSO

AI FINI DELL'IMPOSTA DI REGISTRO: l'agevolazione cd. "prima casa" è riconosciuta:

1) agli immobili abitativi non classificati come (art.1, Tariffa parte I, TUR):

- ✓ **A1** (abitazione di tipo signorile);
- ✓ **A8** (abitazioni in ville);
- ✓ **A9** (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici);

2) che soddisfino i requisiti della Nota II-bis dell'art.1, Tariffa parte I, TUR.

IMPOSTA MINIMA

Secondo quanto disposto dell'art. 10 c. 2 DLgs. 23/2011, "l'imposta, comunque, non può essere inferiore a 1.000 euro". Pertanto, dal 01/01/2014:

- ➔ Ogni qualvolta troveranno applicazione le aliquote del 2%, del 9% o del 12%;
- ➔ l'imposta di registro va corrisposta nella misura minima di € 1.000 (indipendentemente dal ricorrere dei presupposti per fruire dell'aliquota ridotta).

La sostituzione dell'art. 1 della Tariffa, Parte I allegata al DPR 131/86 con la nuova norma che contiene le tre sole aliquote del 9%, del 2% e del 12%, è completata dall'art. 10 c. 4 DLgs. 23/2011, secondo cui: **"sono soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste da leggi speciali"**.

In tal modo, il legislatore, ha abrogato non solo le varie aliquote agevolate e le esenzioni previste finora per l'imposta di registro, ma anche tutte le esenzioni e le agevolazioni previste da leggi speciali.

IMPOSTE IPOTECARIA E CATASTALE APPLICABILI AGLI ATTI IMMOBILIARI

Dal 01/01/2014 l'importo fisso delle imposte (art. 26 c. 2 DL 104/2013) di registro, ipotecaria e catastale:

- ➔ **passa in generale da € 168 ad € 200.**

Pertanto, **a decorrere dal 01/01/2014**, gli atti di trasferimento immobiliare che sono soggetti:

- a) ad imposta di registro proporzionale del 9%, 2% o del 12%: sono:

MERKABA Consulting S.r.l.

20066 MELZO (MILANO) – VIA MAZZINI, 18
CAPITALE SOCIALE € 10.000,00 i.v.
N. ISCRIZIONE REG. IMPRESE DI MILANO – C.F. e P.IVA 03547960967
TEL. 0295736161 FAX 0295739603
www.merkabasrl.it - segreteria@merkabasrl.it

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Amanda D'Onofrio
Dott.ssa Carmen Tutone

SOGGETTE	ESENTI
▪ ad imposta ipotecaria di €. 50	▪ da imposta di bollo
▪ ad imposta catastale di €. 50	▪ da tributi speciali catastali
	▪ da tasse ipotecarie

- b) ad imposta di registro fissa (esempio prima casa) o dell'1% (piccola proprietà contadina: le imposte ipo-catastali sono dovute in misura fissa (di € 200 ciascuna);
- c) ad IVA: le imposte ipo-catastali sono dovute in misura fissa (di € 200,00 ciascuna).



LOCAZIONI IMMOBILIARI

Nonostante le modifiche introdotte dalle suddette norme, resta ferma l'imposta fissa di € 67 prevista per le locazioni immobiliari.

Pertanto, l'imposta di registro continuerà ad applicarsi nella misura di € 67.

Per un riepilogo dettagliato delle variazioni imposta registro e ipo-catastali si vedano le tabelle riepilogative allegate sub/A.

CESSIONE DI CONTRATTI DI LEASING IMMOBILIARI

A decorrere dal 1/01/2014, con modifica dell'art. 40 c. 1-bis Dpr 131/86 e l'introduzione del nuovo comma 8-bis alla Tariffa parte I Dpr 131/86, la cessione del contratto viene equiparata alla cessione del bene.

Pertanto:

- si applica **l'imposta di registro proporzionale del 4%** sul seguente importo: corrispettivo di cessione + quota capitale dei canoni ancora da pagare + prezzo di riscatto

anche se la cessione riguarda:

- immobili da costruire;
- immobili comunque assoggettati ad Iva.

APE - CESSIONI E LOCAZIONI IMMOBILIARI

Viene prorogata l'entrata in vigore degli obblighi (art. 6 DLgs n. 192/2005 modificato dal DL 63/2013) riferiti all'attestato di prestazione energetica in presenza di:

- contratti di vendita di immobili;
- atti di donazione di immobili;

MERKABA Consulting S.r.l.

20066 MELZO (MILANO) – VIA MAZZINI, 18
CAPITALE SOCIALE € 10.000,00 i.v.
N. ISCRIZIONE REG. IMPRESE DI MILANO – C.F. e P.IVA 03547960967
TEL. 0295736161 FAX 0295739603
www.merkabasrl.it - segreteria@merkabasrl.it

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Amanda D'Onofrio
Dott.ssa Carmen Tutone

- nuovi contratti di locazione immobiliare;

che decorrerà non più dal 06/06/2013 (data di entrata in vigore del DL 63/2013), ma **dalla entrata in vigore del decreto di adeguamento delle “Linee guida per la certificazione energetica degli edifici”** richiamato dal DL 63/2013.

NOTAI E C/C DEDICATO PER DEPOSITO SOMME

L'art. 1 c. 63 della L. 147/2013 dispone che **il notaio o il pubblico ufficiale** sono tenuti a versare su un **apposito conto dedicato**:

- **tutte le somme dovute** a titolo di onorari, diritti, accessori, rimborsi spese e contributi, nonché a titolo di tributi per i quali lo stesso sia sostituto di imposta o responsabile di imposta, in relazione agli atti ricevuti o autenticati e soggetti a pubblicità immobiliare, ovvero in relazione ad attività e prestazioni per le quali il notaio/pubblico ufficiale sia delegato dall'autorità giudiziaria;
- **ogni altra somma affidata e soggetta ad obbligo di annotazione** nel registro delle somme e dei valori (L.64/34) comprese le somme dovute a titolo di imposta in relazione alla dichiarazione di successione;
- l'intero **prezzo o corrispettivo**, ovvero il saldo degli stessi, se determinato in denaro, oltre alle somme destinate ad estinzione delle spese condominiali non pagate o di altri oneri dovuti in occasione del ricevimento o dell'autenticazione di contratti di trasferimento della proprietà/trasferimento, costituzione od estinzione di altro diritto reale su immobili o aziende.

L'obbligo non riguarda la parte di prezzo/corrispettivo oggetto di dilazione, per la quale il versamento sul c/c dedicato dovrà essere effettuato contestualmente al rilascio della quietanza.

Gestione del C/C dedicato: gli importi depositati sul c/c dedicato costituiscono patrimonio separato; essi sono esclusi dalla successione del notaio o del pubblico ufficiale, non rientrano nel regime patrimoniale della famiglia del notaio e sono impignorabili a richiesta di chiunque.

NORMA ATTUATIVA: la citata disciplina troverà concreta attuazione solo dopo la predisposizione di un apposito DPCM, da emanare entro il prossimo 01/05/2014.

PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI FISCALI

ACE - INCREMENTO DELLA DEDUZIONE

In relazione all'agevolazione ACE (Aiuto alla crescita economica) viene previsto il seguente **incremento del rendimento nozionale** del capitale proprio **per il triennio 2014 – 2016**:

MERKABA Consulting S.r.l.

20066 MELZO (MILANO) – VIA MAZZINI, 18
CAPITALE SOCIALE € 10.000,00 i.v.
N. ISCRIZIONE REG. IMPRESE DI MILANO – C.F. e P.IVA 03547960967
TEL. 0295736161 FAX 0295739603
www.merkabasrl.it - segreteria@merkabasrl.it

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Amanda D'Onofrio
Dott.ssa Carmen Tutone

Periodo d'imposta in corso	Tasso
al 31/12/2013	3,00%
al 31/12/2014	4,00%
al 31/12/2015	4,50%
al 31/12/2016	4,75%

Come noto, risulta deducibile nell'ambito del reddito d'impresa il prodotto tra: **rendimento nozionale x incremento del capitale proprio rispetto a quello al 31/12/2010.**

AGEVOLAZIONI SOPPRESSE

A decorrere **dal 2014**, sono soppresse le seguenti agevolazioni:

- a) la detassazione del reddito per i **distretti produttivi** e le **reti di imprese** (art. 1 c. 368 lett. a) L. 266/2005 e art. 3 c. da 1 a 4 DL n. 5/2009);
- b) il **credito d'imposta** per la **ricerca scientifica delle PMI** (art. 5 L. 449/97);
- c) l'**esenzione Irpef del capital gain** (plusvalenza da cessione di partecipazioni) **reinvestito entro 2 anni in "start up"** (società costituite da non più di 7 anni possedute da almeno 3 anni - art. 68 c. 6-bis e 6-ter TUIR);
- d) le agevolazioni riconosciute dal cd. "regime fiscale di attrazione europea" (imprese UE che intraprendono in Italia una nuova iniziativa economica - art. 41, DL 78/2010).

ALTRE NOVITA'

MONITORAGGIO DELLA COMPENSAZIONE DEI CREDITI D'IMPOSTA

In modo del tutto analogo a quanto previsto in materia di IVA, con disposizione applicabile **già ai crediti 2013, utilizzabili nel 2014** viene disposto che:

- ➔ l'utilizzo in compensazione "**orizzontale**" in F24 dei **crediti d'imposta rinvenienti dalle dichiarazioni (IRPEF, IRES, IRAP, ritenute alla fonte o imposte sostitutive)**;
- ➔ **per importi > € 15.000 nell'ambito dell'anno solare**;
- ➔ richiede l'**apposizione del visto di conformità** (art. 35 D.Lgs.241/97) alla relativa dichiarazione.

Controllo del collegio sindacale: anche in questo caso, le società di capitali assoggettate al controllo contabile (art. 2409-bis, c.c.) possono sostituire il visto di conformità con la sottoscrizione della dichiarazione da parte del soggetto che esercita il controllo contabile (art. 2, c. 2, DM 164/99).

SANATORIA DEI RUOLI FINO AL 31 OTTOBRE 2013

E' prevista la possibilità di **definire in via agevolata i ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali** (Agenzia Entrate, Dogane, Monopoli di stato, ecc.), **Regioni, Province e Comuni affidati agli Agenti della riscossione fino al 31/10/2013** tramite il pagamento:

- **di quanto iscritto a ruolo** (o dell'ammontare residuo): **imposta + sanzioni**;

MERKABA Consulting S.r.l.

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Amanda D'Onofrio
Dott.ssa Carmen Tutone

- **dell'aggio** dovuto all'agente della riscossione.

N.B.: l'agevolazione riguarda pertanto i **solì interessi** (non sono dovuti né quelli per ritardata iscrizione a ruolo, né quelli di mora).

Atti interessati: la definizione si applica:

- **alle cartelle di pagamento** emesse dall'Agente della riscossione relative a ruoli consegnatigli entro il 31/10/2013 (emessi dagli uffici di cui sopra);
- **agli avvisi di accertamento esecutivi** emessi dall'Agenzie Entrate e consegnati all'Agente della riscossione entro il 31/10/2013.

Ruoli esclusi: non sono definibili le somme dovute per condanne della Corte dei Conti.

PERFEZIONAMENTO: la definizione si perfeziona:

- ➔ **con il pagamento integrale** di quanto dovuto;
- ➔ da effettuare in **unica soluzione entro il 28 febbraio 2014.**

SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE: per consentire il versamento delle somme dovute

- l'attività di riscossione dei relativi ruoli resta sospesa **fino al 15 marzo 2014;**
- per il corrispondente periodo sono sospesi i termini di prescrizione.

Adempimenti dell'Agente della riscossione: entro il 30/06/2014 dovrà:

- comunicare agli enti creditori le quote discaricate per ciascun debitore in seguito della definizione agevolata;
- comunicare ai debitori l'avvenuta estinzione del debito.

NOVITA' IN MATERIA DI PREVIDENZA

GESTIONE SEPARATA INPS - INCREMENTO ALIQUOTE

L'aliquota dei contributi dovuti alla Gestione separata INPS da parte di

- **pensionati;**
- **iscritti ad altre forme previdenziali;**

viene così modificata:

- ➔ per il 2014: passa **dal 21 % al 22 %;**
- ➔ per il 2015: è fissata al 23,5%.

ALTRI SOGGETTI: l'aliquota applicata agli altri lavoratori autonomi (**privi di altra Cassa previdenziale o non pensionati**) **non viene modificata:** per il 2014 rimane confermata nel 27% + 0,72% (per un totale di 27,72%).

MERKABA Consulting S.r.l.

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Amanda D'Onofrio
Dott.ssa Carmen Tutone

ULTERIORI NOVITA'

IVA FE

L'imposta IVA FE riferita alle attività finanziarie detenute all'estero (art. 19 c. 20 DL n. 201/2011) dal 2014 **viene incrementata dal 1,5‰ al 2‰.**

CONTRASTO RIMBORSI INDEBITI MOD. 730

Al fine di evitare l'erogazione di **rimborsi IRPEF non dovuti** nell'ambito del mod. 730:

- in presenza di **rimborso > € 4.000** (anche determinato da eccedenze a riporto da periodi precedenti), **a decorrere dalle dichiarazioni presentate dal 2014** (dunque dal mod. 730/2014 relativo ai redditi 2013) ed entro 6 mesi dal termine per la trasmissione dei mod. 730, l'Agenzia delle Entrate procederà a verificare **la spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia.**

N.B.: la disposizione dispone la verifica delle sole detrazioni per carichi di famiglia (art. 12 Tuir), anche se il credito sorge da altri eventi; è tuttavia evidente che in tale sede, l'Ufficio potrà facilmente estendere la verifica a qualsiasi onere o credito d'imposta.

IMPOSTA DI BOLLO SU COMUNICAZIONI PRODOTTI FINANZIARI

Dal 2014 l'**imposta di bollo** sulle comunicazioni periodiche relative ai prodotti finanziari (es: estratti conto) viene incrementata **dal 1,5‰ al 2‰** (art. 13 c. 2-ter Tariffa parte I Dpr 642/72).

Viene inoltre:

- **abrogato l'importo minimo** dell'imposta **di € 34,20** (Nota 3-ter dell'art. 13 citato);
- aumentata da € 4.500 a € 14.000 l'imposta massima applicabile alle persone giuridiche.

ACQUISTO DI PUBBLICITÀ ON-LINE

Con l'introduzione del nuovo **art. 17-bis** Dpr 633/72, viene previsto che:

- ➔ gli **acquisti di pubblicità on-line** o di **link sponsorizzati** (cui sono assimilati gli spazi pubblicitari on-line ed i link sponsorizzati che appaiono sulle pagine dei risultati dei motori di ricerca o tramite accesso ad un sito Internet o tramite fruizione di un servizio on-line);
- ➔ da parte di **soggetti passivi Iva** (imprese o professionisti);
- ➔ deve **avvenire da soggetti "stabiliti" ai fini IVA in Italia** (che saranno dunque tenuti ad emettere una fattura con Iva italiana, essendo dunque proibito procedere al reverse charge);
- ➔ anche se l'acquisto viene effettuato tramite intermediari (centri media o operatori terzi).

Tracciabilità: il **pagamento** dell'acquisto va effettuato **esclusivamente mediante bonifico bancario/postale** o con altri strumenti idonei alla tracciabilità dell'operazione.

MERKABA Consulting S.r.l.

20066 MELZO (MILANO) – VIA MAZZINI, 18
CAPITALE SOCIALE € 10.000,00 i.v.
N. ISCRIZIONE REG. IMPRESE DI MILANO – C.F. e P.IVA 03547960967
TEL. 0295736161 FAX 0295739603
www.merkabasrl.it - segreteria@merkabasrl.it

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Amanda D'Onofrio
Dott.ssa Carmen Tutone

Controlli: con Provvedimento dell'Agenzia Entrate saranno individuate le modalità di trasmissione telematica delle informazioni necessarie ad effettuare i controlli.

Come espressamente previsto dall'art. 1, comma 1 del recente DL n. 151/2013, Decreto c.d. "Milleproroghe bis", l'applicazione della disposizione contenuta nel nuovo art. 17-bis è rinviata all'01/07/2014.

TASSO DI INTERESSE LEGALE

Dall'01/01/2014 il tasso di **interesse legale passa dal 2,5% all'1%.**

Tale variazione ha effetto, in particolare, per la determinazione dell'usufrutto vitalizio, nonché ai fini del calcolo degli interessi dovuti in sede di ravvedimento operoso.

Nel corso degli ultimi anni la misura del tasso di interesse legale ha subito le seguenti modifiche:

Art. 1284, C.c.	fino al 15.12.1990	5%
Legge n. 353/90	dal 16.12.1990 al 31.12.1996	10%
Legge n. 662/96	dall'1.1.1997 al 31.12.1998	5%
DM 10.12.1998	dall'1.1.1999 al 31.12.2000	2,5%
DM 11.12.2000	dall'1.1.2001 al 31.12.2001	3,5%
DM 11.12.2001	dall'1.1.2002 al 31.12.2003	3%
DM 1.12.2003	dall'1.1.2004 al 31.12.2007	2,5%
DM 12.12.2007	dall'1.1.2008 al 31.12.2009	3%
DM 4.12.2009	dall'1.1.2010 al 31.12.2010	1%
DM 7.12.2010	dall'1.1.2011 al 31.12.2011	1,5%
DM 12.12.2011	dall'1.1.2012 al 31.12.2013	2,5%
DM 12.12.2013	dall'1.1.2014	1%

MERKABA Consulting S.r.l.

20066 MELZO (MILANO) – VIA MAZZINI, 18
CAPITALE SOCIALE € 10.000,00 i.v.
N. ISCRIZIONE REG. IMPRESE DI MILANO – C.F. e P.IVA 03547960967
TEL. 0295736161 FAX 0295739603
www.merkabasrl.it - segreteria@merkabasrl.it

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Amanda D'Onofrio
Dott.ssa Carmen Tutone

(*) In caso di opzione da parte del cedente per l'applicazione dell'Iva, il cessionario se soggetto passivo Iva dovrà procedere al reverse charge. Se invece l'Iva è applicata non per opzione del cedente, l'imposta va applicata nei modi "ordinari" dal cedente e non dal cessionario.

CESSIONE FABBRICATI STRUMENTALI DAL 1° GENNAIO 2014		
Cedente	Regime Iva	Imposte indirette
Impresa costruttrice o di ripristino che vende entro 5 anni dall'ultimazione lavori ovvero trascorso tale termine, opti nel contratto per l'applicazione dell'Iva (*)	22%	- Imposta di registro €. 200 - Imposta ipotecaria del 3% - Imposta catastale dell'1%
Impresa diversa da quelle di costruzione o di recupero in caso di opzione nel contratto per l'applicazione dell'IVA (**)	22%	- Imposta di registro €. 200 - Imposta ipotecaria del 3% - Imposta catastale dell'1%
Ipotesi diverse da quelle di cui sopra	Esente	- Imposta di registro €. 200 - Imposta ipotecaria del 3% - Imposta catastale dell'1%

(*) In caso di opzione da parte del cedente per l'applicazione dell'Iva, il cessionario se soggetto passivo Iva dovrà procedere al reverse charge. Se invece l'Iva è applicata non per opzione del cedente, l'imposta va applicata nei modi "ordinari" dal cedente e non dal cessionario. (**) In caso di opzione da parte del cedente per l'applicazione dell'Iva, il cessionario se soggetto passivo Iva dovrà procedere al reverse charge.

IMPOSIZIONE INDIRETTA DEI TERRENI AGRICOLI DAL 1° GENNAIO 2014 (*)	
Tipologia	Imposizione
Cessione di terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e IAP	→ imposta proporzionale di registro del 12% (minimo di €. 1.000) → imposte ipotecaria e catastale per totali €. 100 (50+50)
Cessione di terreni agricoli a favore di coltivatori diretti ovvero IAP	→ che non invoca i benefici della piccola proprietà contadina: ▪ imposta proporzionale di registro del 9% (minimo di €. 1.000) ▪ imposte ipo-catastale per totali €. 100 (50+50) → che invoca i benefici della piccola proprietà contadina: ▪ Imposte di registro e ipotecaria in misura fissa di €. 200 ciascuna ▪ Imposta catastale in misura proporzionale dell'1%

(*) La cessione di un terreno in parte agricolo e in parte edificabile non è soggetta ad Iva ma ad imposta di registro, se la vendita è effettuata a prezzo unico e indistinto (RM 430065/91).

IMPOSIZIONE INDIRETTA DEI TERRENI EDIFICABILI DAL 1° GENNAIO 2014 (*)	
Tipologia	Imposizione
Terreni edificabili e relative pertinenze ceduti da privato	▪ Imposta proporzionale di registro del 9% (minimo di €. 1.000) ▪ Imposta ipotecaria €. 50 ▪ Imposta catastale €. 50
Terreni edificabili e relative pertinenze ceduti da soggetto passivo Iva	▪ Iva 22% ▪ Imposta di registro €. 200 ▪ Imposta ipotecaria €. 200 ▪ Imposta catastale €. 200

(*) La cessione di un terreno in parte agricolo e in parte edificabile non è soggetta ad Iva ma ad imposta di registro, se la vendita è effettuata a prezzo unico e indistinto (RM 430065/91).

MERKABA Consulting S.r.l.

20066 MELZO (MILANO) – VIA MAZZINI, 18
CAPITALE SOCIALE € 10.000,00 i.v.
N. ISCRIZIONE REG. IMPRESE DI MILANO – C.F. e P.IVA 03547960967
TEL. 0295736161 FAX 0295739603
www.merkabasrl.it - segreteria@merkabasrl.it

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Amanda D'Onofrio
Dott.ssa Carmen Tutone

In attesa di ulteriori aggiornamenti, lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Cordiali saluti.

MERKABA CONSULTING S.R.L.



MERKABA Consulting S.r.l.

20066 MELZO (MILANO) – VIA MAZZINI, 18
CAPITALE SOCIALE € 10.000,00 i.v.
N. ISCRIZIONE REG. IMPRESE DI MILANO – C.F. e P.IVA 03547960967
TEL. 0295736161 FAX 0295739603
www.merkabasrl.it - segreteria@merkabasrl.it